

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 812 DEL 03/07/2025

Direzione Welfare e Salute
Area Residenzialità

Numero proposta: 869 / 2025

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per la revisione del sistema delle rette, nell'ambito del sistema di accreditamento e convenzionamento per l'accoglienza residenziale di minori e nuclei già approvato con deliberazione di Giunta Comunale 207/2022 così come modificata dalla successiva deliberazione di Giunta Comunale 745/2023 e conseguente stipula delle nuove convenzioni con enti gestori di Unità di Offerta residenziale per minori della Rete Sociale di Regione Lombardia e di altre regioni. Approvazione delle linee di indirizzo per la sperimentazione di nuove unità di offerta sociali.

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

L'Anno duemilaventicinque, il giorno tre, del mese di luglio, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale in presenza presso Palazzo Marino.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12 amministratori in carica:

| NOMINATIVO | CARICA | PRESENTE | | | |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|-----------|----|
| Giuseppe Sala | Sindaco | SI | Emmanuel Conte | Assessore | SI |
| Anna Scavuzzo | Vicesindaca | SI | Elena Eva Maria Grandi | Assessora | NO |
| Lamberto Bertole' | Assessore | SI | Marco Pietro Granelli | Assessore | SI |
| Fabio Bottero | Assessore | SI | Martina Riva | Assessora | SI |
| Alessia Cappello | Assessora | SI | Gaia Romani | Assessora | SI |
| Arianna Maria Censi | Assessora | SI | Tommaso Sacchi | Assessore | SI |
| | | | Giancarlo Tancredi | Assessore | SI |

Assume la presidenza il Sindaco Giuseppe Sala

Partecipa il Segretario Generale Antonio Sebastiano Purcaro

Assiste il Vice Segretario Generale vicario Andrea Zuccotti

Assiste il Direttore Generale Christian Malangone

Assiste altresì il Capo di Gabinetto Filippo Paolo Barberis

IL PRESIDENTE

verificata la legalità della seduta, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto;
vista la proposta dell'Assessore Lamberto Bertole' in allegato, illustrata nella seduta;
dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall'art. 2 - comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell'11/02/2013, tutti allegati quali parti integranti la presente deliberazione;
ritenuta la proposta meritevole di approvazione per motivazioni in essa indicate;
con votazione unanime

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegata quale parte integrante.
Con separata e unanime votazione, data l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Proposta di delibera N° 869 / 2025

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per la revisione del sistema delle rette, nell'ambito del sistema di accreditamento e convenzionamento per l'accoglienza residenziale di minori e nuclei già approvato con deliberazione di Giunta Comunale 207/2022 così come modificata dalla successiva deliberazione di Giunta Comunale 745/2023 e conseguente stipula delle nuove convenzioni con enti gestori di Unità di Offerta residenziale per minori della Rete Sociale di Regione Lombardia e di altre regioni. Approvazione delle linee di indirizzo per la sperimentazione di nuove unità di offerta sociali.

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

SU PROPOSTA DI

**Il Direttore di AREA
RESIDENZIALITA'**

Firmato digitalmente da Gandino
Guido

**Il Direttore di DIREZIONE
WELFARE E SALUTE**

Firmato digitalmente da Michele
Petrelli

L'Assessore al Welfare e Salute

Firmato digitalmente da Lamberto
Nicola Giorgio Bertolé

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Direzione Welfare e Salute
Area Residenzialità**

Numero proposta: 869 / 2025

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per la revisione del sistema delle rette, nell'ambito del sistema di accreditamento e convenzionamento per l'accoglienza residenziale di minori e nuclei già approvato con deliberazione di Giunta Comunale 207/2022 così come modificata dalla successiva deliberazione di Giunta Comunale 745/2023 e conseguente stipula delle nuove convenzioni con enti gestori di Unità di Offerta residenziale per minori della Rete Sociale di Regione Lombardia e di altre regioni. Approvazione delle linee di indirizzo per la sperimentazione di nuove unità di offerta sociali.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Premesso che:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" detta i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali stabilendo le disposizioni relative all'assetto istituzionale e all'organizzazione di tale sistema e prevedendo, in particolare:
- al comma 1 dell'art. 6, rubricato "Funzioni dei comuni", che i Comuni hanno la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale e, al successivo comma 2, lett. c), che ai Comuni spetta l'esercizio, tra l'altro, delle attività di "autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
- all'art. 8, rubricato "Funzioni delle regioni", che spetta alle Regioni, tra l'altro, la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5" (lett. f);
- all'art. 11, rubricato "Autorizzazione e accreditamento", che i Comuni provvedono all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, in conformità ai requisiti stabiliti dalle normative regionali stabilendo, altresì, che l'accreditamento sia condizione necessaria per la sottoscrizione di contratti con la pubblica amministrazione, e disponendo, altresì, che i Comuni "corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n)";
- il successivo D.P.C.M. n. 308 del 21 maggio 2001 «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328» introduce i requisiti principali di autorizzazione per i servizi di accoglienza residenziale, demandando alle Regioni l'adozione di specifiche disposizioni in merito;
- in ottemperanza alla norma sopra citata, Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. 20762/2005, ha individuato le tipologie di offerta per l'accoglienza residenziale per minori soggette ad autorizzazione e ad accreditamento (Comunità educativa, Comunità familiare e Alloggio per l'autonomia), definendo inoltre i requisiti minimi strutturali e organizzativi per

ottenere l'autorizzazione al funzionamento e chiarendo, nel medesimo atto, che le Strutture sociali di Accoglienza residenziale per minori sono dedicate a:

- minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della personalità e del processo di socializzazione;
 - minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia d'origine;
 - mamme con bambini in situazione di grave disagio;
 - giovani anche in prosieguo amministrativo;
- con successiva deliberazione di Giunta n. 20943/2005 la Regione Lombardia ha definito i criteri specifici per l'accreditamento dei servizi di accoglienza residenziale per minori, a condizione della loro preventiva autorizzazione al funzionamento;
 - in armonia con i principi enunciati dalla suindicata legge n. 328/2000, con la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 *"Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale"* Regione Lombardia ha disciplinato la rete delle Unità di Offerta sociali, indicandone i principi, le caratteristiche, le relative modalità di accesso e definendo, in particolare, all'art. 13, le competenze dei Comuni tra cui:
 - la programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale delle unità di offerta, nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dalla Regione;
 - l'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi e delle prestazioni di natura economica e l'assunzione degli oneri connessi all'eventuale integrazione economica delle rette;
 - la definizione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta in base ai criteri stabiliti dalla Regione, l'accreditamento delle unità di offerta e la stipula dei relativi contratti, affermando, poi, che l'accreditamento delle Unità d'Offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti con i comuni, e che il contratto definisce i rapporti e le reciproche obbligazioni tra il Comune e l'unità d'offerta sociale accreditata;
 - con la medesima L.R. 3/2008 la Regione Lombardia ha, poi, sostituito l'autorizzazione al funzionamento con la "Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE)" da presentare al Comune e alla ATS, avente la finalità di certificare, per le Unità d'Offerta della rete sociale, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali;
 - con deliberazione n. 7437/2008, e successivi aggiornamenti, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco delle Unità di Offerta sociali presenti sul territorio della Regione Lombardia individuando, in particolare, le Comunità Educative, le Comunità Familiari e gli Alloggi per l'Autonomia quali Unità di Offerta residenziali per i minori;
 - il successivo Decreto Dirigenziale n. 1254 del 15 febbraio 2010 Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale recante *"Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle Unità di offerta sociali"*, al Titolo II stabilisce che *"L'accreditamento istituzionale di una unità d'offerta sociale, adottato nel sistema sociale regionale, è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accreditato), che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi all'unità d'offerta accreditata, per conto del servizio pubblico. L'accreditamento sociale viene concesso a tutti i soggetti richiedenti che dimostrino il possesso dei requisiti definiti dal soggetto pubblico a questo deputato"* e che lo stesso costituisce " [] presupposto necessario affinché il Comune stipuli contratti o convenzioni per l'acquisizione delle prestazioni specifiche dell'unità d'offerta, erogate dal privato. []";
 - con Decreto n. 6317 del 11/07/2011, la Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia Conciliazione Integrazione e Solidarietà Sociale, ha approvato le indicazioni in ordine alla sperimentazione dei requisiti di accreditamento per le Unità di Offerta sociali di accoglienza residenziale per minori, al fine di promuovere un livello uniforme di qualità su tutto il territorio regionale, e definito inoltre gli indicatori per le tre tipologie di Unità residenziali per minori;
 - con deliberazione n. 2857 del 18/2/2020 avente ad oggetto *"Evoluzione della rete di Unità di Offerta per minori in difficoltà. Determinazioni"*, la Giunta Regionale, a conclusione di un percorso di analisi delle sperimentazioni realizzate sul territorio regionale, ha introdotto due nuovi moduli a flessibilità più elevata dell'alloggio per l'autonomia denominati *"Alloggio per l'Autonomia di tipo educativo"*, che accoglie giovani dai 17 ai 25 anni con necessità di maggiore

autonomia abitativa ma anche di supporto socio educativo e l'“Alloggio per l'autonomia per genitori e figlio/i” destinato anche a più nuclei per i quali si rende necessario, oltre alla soluzione abitativa, anche un accompagnamento di tipo socio-educativo o un presidio socio-educativo diurno per il raggiungimento dell'autonomia;

- la stessa deliberazione n. 2857/2020 ha previsto, inoltre, nell'ottica di una maggiore personalizzazione e flessibilità, un'evoluzione dell'attuale Comunità educativa dedicata a mamme con bambini, definendo i requisiti di esercizio del nuovo modulo denominato “Comunità educativa genitore-figlio”;
- in particolare, per le suindicate nuove tipologie di unità di Offerta sociali di accoglienza residenziale per minori, la Giunta Regionale ha definito i requisiti di esercizio, lasciando invariati i criteri di accreditamento già previsti dal Decreto n. 6317 del 11/07/2011 della Direzione Generale Famiglia Conciliazione Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia per l'Unità di Offerta “Alloggio per l'autonomia” e per l'Unità di Offerta “Comunità Educativa”;

Dato atto che

- a partire dall'anno 2017, l'istituto dell'accREDITAMENTO è stato oggetto di una parziale revisione ad opera di diversi provvedimenti normativi e governativi;
- nello specifico, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo Settore” entrato in vigore in data 3 agosto 2017, nel disciplinare all'art. 55 il “Coinvolgimento degli enti del Terzo Settore”, contempla l'istituto dell'accREDITAMENTO attribuendogli due distinte applicazioni e, specificatamente:
 - al comma 1, in cui l'accREDITAMENTO, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, è individuato quale una delle forme, unitamente alla co-programmazione e alla co-progettazione, attraverso cui le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore;
 - al successivo comma 4, facendo riferimento all'accREDITAMENTO associato alla co-progettazione che, secondo il precedente comma 3 del medesimo articolo, è “finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2”;
- nel corso dell'anno 2021, poi, l'istituto dell'accREDITAMENTO è stato oggetto di revisione ad opera, in particolare, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72 di adozione delle “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017” che, con riferimento alla forma di accREDITAMENTO contemplata al comma 4 del sopra citato art. 55 del Codice del Terzo settore, ha chiarito, tra l'altro, che “[] L'accREDITAMENTO contemplato all'art. 55, quarto comma, del CTS non è, pertanto, da confondere con la forma di affidamento di servizi disciplinata dalla legge n. 502/1992 e dalle varie leggi regionali di settore, in particolare nei settori dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali []” e che “[] L'accREDITAMENTO cd. “locale” previsto dal CTS può essere ricondotto al regime autorizzatorio ovvero sia a quella peculiare forma di abilitazione – da parte delle competenti amministrazioni – mediante la quale un soggetto, persona fisica o giuridica, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, può svolgere una data attività o un servizio. Ferma restando l'evidenza pubblica finalizzata a verificare il possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti, richiesti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, indicate nel relativo avviso, la competente amministrazione procedente si limita ad un mero riscontro tra quanto richiesto dalla disciplina generale e di settore al soggetto da autorizzare e quanto posseduto da quest'ultimo. Tale modalità di relazione pubblico-privato non attiva una selezione competitiva, né prevede valutazioni discrezionali di merito da parte dell'Amministrazione procedente []”;
- il medesimo D.M. n.72/2021, inoltre, ha fornito chiarimenti in merito alla distinzione tra l'attivazione di rapporti collaborativi con Enti del Terzo settore (quale la “co-progettazione”) e l'affidamento di appalti o concessione di servizi, precisando che “[] laddove un ente pubblico agisce quale stazione appaltante, attivando una procedura concorrenziale finalizzata all'affidamento di un contratto pubblico per lo svolgimento di un servizio, definito dall'ente stesso nel relativo bisogno e nelle obbligazioni e relative prestazioni economiche e contrattuali, con il riconoscimento di un corrispettivo, idoneo ad assicurare un utile di impresa, determinato sulla base dell'importo a base d'asta – si applicherà il CCP, venendo ad esistenza un rapporto a prestazioni

corrispettive []”, e che “[] A fronte, invece, dell’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del Titolo VII del CTS, finalizzata alla selezione degli ETS con i quali formalizzare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di “altre attività amministrative in materia di contratti pubblici”, nelle quali PA ed ETS vengono in relazione, anche a seguito dell’iniziativa degli stessi ETS, si applicheranno le disposizioni previste sul procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm., oltre che quelle specifiche del CTS []”;

- l’art. 6 del D.lgs. n. 36/2023 prevede che : “ (...) Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.”

Considerato che:

- la suindicata L.R n. 3/2008, all’art. 3, annovera tra i soggetti ammessi a concorrere *“alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie”*, sia enti del Terzo Settore che *“altri soggetti di diritto privato”*;
- l’Amministrazione procedente non pone nell’Avviso l’indicazione di un documento progettuale di massima e/o progetto preliminare, che formerà poi oggetto di successivo confronto progettuale con i soggetti interessati, ma definisce unilateralmente *una tantum* i contenuti e le caratteristiche del servizio residenziale che dovranno essere attuati da tutti i soggetti aderenti. Una differenziazione sotto il profilo progettuale, invece, si manifesta soltanto in una fase successiva nell’ambito della definizione e attuazione del cd. *“PEI – Progetto Educativo Individualizzato”/“PEC – Progetto Educativo Concordato”*, che costituisce il progetto elaborato congiuntamente dall’Unità Milano Welfare territoriale (Servizi Sociali Territoriali) e dai soggetti aderenti, oltre che dai beneficiari stessi, al fine di costruire il percorso educativo e socio-assistenziale degli stessi. Tale progetto, inoltre, non risulta in alcun modo associato alla tipologia di affidamento utilizzata, bensì si configura come uno strumento operativo tipico del settore sociale, utilizzato non solo in ambito residenziale ma anche in altre tipologie di interventi sociali attuati nei confronti di cittadini situati in situazione di fragilità sociale;
- ne discende che, per tale tipologia di servizi, non esiste alcuna valutazione comparativa di proposte progettuali sulla base di specifici criteri valutativi, ma l’accreditamento si sostanzia, come specificato sopra, in una mera verifica del possesso dei requisiti prescritti in materia;
- ancora, i soggetti interessati non presentano, in relazione ai servizi in oggetto, alcuna proposta/offerta economica all’Amministrazione comunale, dal momento che quest’ultima predetermina le condizioni economiche del rapporto in modo omogeneo a parità di servizio, né tantomeno i soggetti forniscono una compartecipazione economica o di altra natura;

Dato atto altresì che:

- il numero particolarmente elevato di soggetti destinatari dei servizi in oggetto è difficilmente determinabile a priori. A titolo esemplificativo, nel solo anno 2024, il Comune di Milano ha dovuto provvedere all’accoglienza residenziale per circa n. 2.340 minori, e n. 460 genitori, di cui ben n. 727 minori riferiti a nuovi ingressi;
- l’aumento tendenziale della domanda di servizi residenziali, a fronte della crescita del correlato bisogno, è riconducibile, in via prevalente, all’acuirsi negli ultimi anni del fenomeno dell’accoglienza rivolta a MSNA e a nuclei familiari richiedenti protezione internazionale. In linea di principio, negli ultimi anni il Comune di Milano ha registrato una domanda di servizi residenziali superiore all’offerta e siffatta circostanza, unita alla circostanza secondo cui, in molti casi, il collocamento di minori e nuclei avviene in condizioni emergenziali, conduce ad escludere, di fatto, qualsiasi forma di selezione comparativa in aggiunta all’accreditamento;
- non è possibile una scelta da parte dell’utente che usufruisce dell’accoglienza presso la struttura residenziale, e ciò in considerazione delle particolari situazioni sociali che conducono al collocamento di un minore, solo o con genitore, in quanto avviene a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e/o accesso spontaneo previa valutazione da parte dei Servizi Sociali invianti;

Ritenuto altresì che:

- sulla base di quanto sin qui esposto, si desume che l’accreditamento relativo ai servizi di residenzialità del Comune di Milano di cui alla presente proposta non è riconducibile alla forma di accreditamento finalizzato alla co progettazione contemplata al citato art 55, comma 4, del *“Codice del Terzo Settore”*, né tanto meno appare finalizzato alla realizzazione di una procedura di appalto ai sensi del vigente *“Codice dei contratti pubblici”* D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- la modalità procedurale maggiormente idonea per il caso concreto appare quella dell'accreditamento come disciplinato dalla normativa regionale sopra richiamata, seguito dalla stipula di un atto di convenzionamento tra il Comune di Milano e gli enti accreditati, che contenga tutti gli elementi fondamentali per la disciplina dei rapporti tra gli stessi, nonché le condizioni del servizio da rendere, nell'ovvio rispetto dei principi, tra gli altri, di trasparenza, sussidiarietà orizzontale e pubblicità;

Premesso, inoltre, che:

- nel DUP 2025-2027 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 17.12.2024, nell'ambito della Missione 12 *"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"*, tra le finalità da conseguire per l'attuazione del Programma operativo denominato *"Programmazione e governo della rete dei servizi sociali"*, è stata indicata anche quella relativa all'*"Accoglienza residenziale per minori"*, prevedendo, secondo il criterio guida della *"massima appropriatezza dell'intervento di accoglienza"*, la rivisitazione del sistema delle sperimentazioni avviate ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 3/2008 in relazione ai nuovi bisogni di residenziali emersi nel triennio, provvedendo anche all'aggiornamento degli Elenchi delle Unità di Offerta residenziali per minori convenzionate ubicate nel territorio cittadino e fuori Milano. Nello stesso documento si è tenuto conto dei tavoli di confronto attivati con il Terzo Settore, nei quali si è proceduto, inoltre, sia alla verifica dell'appropriatezza delle tariffe applicate per gli enti gestori che all'analisi dell'appropriatezza dei collocamenti nelle diverse tipologie di accoglienza. Come esito di tali lavori, è apparso opportuno operare una parziale revisione delle rette applicate e la rivisitazione del sistema delle sperimentazioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 16/01/2025 è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2025-2027 del Comune di Milano, contemplando tra l'altro, *"Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido"* e prevedendo l'assegnazione all'Area Residenzialità della Direzione Politiche Sociali delle risorse finanziarie per la realizzazione di interventi residenziali rivolti a minori;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 21.10.21 sono state approvate le *"Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato"* prevedendo che *"una delle priorità dell'Amministrazione Comunale sarà quella di creare un piano per la socialità e la cura che si concretizzi attraverso (...) il rafforzamento dell'accoglienza e dell'inclusione anche attraverso la realizzazione di percorsi di reintegrazione sociale"*;

Dato atto inoltre che

- l'attuale sistema di accreditamento, come delineato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 207/2022, che si intende qui richiamata, prevede le seguenti tipologie di Unità di Offerta residenziale per minori della Rete Sociale di Regione Lombardia:
 - *"Comunità educativa"*, in conformità alla DGR 20943/2005 e al Decreto della Regione Lombardia n. 6317/2011;
 - *"Comunità educativa genitore-figlio"*, in conformità alla DGR 20943/2005, al Decreto della Regione Lombardia n. 6317/2011 e alla DGR 18 febbraio 2020 n. XI/2857;
 - *"Comunità familiare"*, in conformità alla DGR 20943/2005 e al Decreto della Regione Lombardia n. 6317/2011;
 - *"Alloggio per l'Autonomia educativa"*, in conformità alla DGR 20943/2005, al Decreto della Regione Lombardia n. 6317/2011 e alla DGR 18 febbraio 2020 n. XI/2857;
 - *"Alloggio per l'Autonomia per genitore/figlio/i"*, in conformità alla DGR 20943/2005, al Decreto della Regione Lombardia n. 6317/2011 e alla DGR 18 febbraio 2020 n. XI/2857;
- inoltre, al fine di rispondere alle esigenze evidenziate dai Servizi Sociali Territoriali, era stata approvata la sperimentazione dell'accreditamento di una nuova Unità di Offerta ubicata sul territorio del Comune di Milano, denominata *"Accoglienza integrata MSNA e SAI 15-18 anni"*;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 207/2022 e n.745/2023 sono state approvate le rette di ingresso per le nuove Unità di Offerta inserite nel sistema di convenzionamento, con l'obiettivo di dare maggiore coerenza al complesso sistema di rette della residenzialità minori, mantenendo invariate le rette applicate per Unità di offerta già precedentemente convenzionate con il Comune di Milano;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Residenzialità n. 7384 del 13.09.2022 è stato approvato l'Avviso pubblico aperto per l'aggiornamento del *"Registro di Unità di Offerta"*

residenziale per minori accreditate” e con successivi provvedimenti tale Registro è stato aggiornato con l’inserimento di nuove Unità di Offerta;

Considerato altresì che:

- con l'approssimarsi della scadenza di tutte le convenzioni per l'accoglienza di minori in strutture residenziali nonché della scadenza dell'accreditamento dell'Unità di offerta sperimentale sopra indicata, denominata "Accoglienza integrata MSNA e SAI 15-18 anni", sono stati attivati appositi tavoli di lavoro interni all'Amministrazione e condivisi con il Forum del Terzo Settore, per la valutazione del loro impatto ed efficacia in risposta alle richieste dei servizi territoriali;
- tale valutazione di impatto ed efficacia dell'intero sistema di accoglienza rispetto alle richieste dei Servizi Sociali Territoriali e dell'Area Diritti e Inclusione ha condotto alle seguenti conclusioni:
 - con riferimento alle comunità educative per minori soli e alle comunità genitori-figli si è verificato e preso atto del fenomeno sempre più diffuso della mancata accettazione della presa in carico del minore o del nucleo, alle condizioni della convenzione e il conseguente necessario ricorso agli enti non convenzionati, a condizioni economiche significativamente peggiorative;
 - con riferimento alle Unità di Offerta sperimentali dedicate a Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), è emerso che l'UDO "Accoglienza integrata MSNA e SAI" non risponde più alle attuali esigenze di accoglienza di MSNA. In particolare, l'attuale modello di accoglienza basato su un'unica tipologia di struttura e intervento, si è dimostrato progressivamente inadeguato a rispondere in modo efficace alla crescente complessità dei bisogni espressi dai minori accolti. Infatti, è emersa la necessità di superare una logica uniformante, che tende ad assimilare situazioni tra loro molto diverse, a favore di un sistema capace di distinguere e valorizzare le specificità dei singoli percorsi;
 - con riferimento alle altre tipologie di unità di offerta, è emerso l'obiettivo comune di individuare nuove sperimentali, flessibili ed innovative, che mirano al raggiungimento di un elevato grado di autonomia degli ospiti, al fine di favorire una graduale e sostenibile responsabilizzazione e crescita degli ospiti pronti alla transizione verso la piena autonomia;
 - è, inoltre, emersa la necessità di rispondere in maniera più adeguata ai bisogni dei bambini e delle bambine vittime di maltrattamento e abuso attraverso l'attivazione di una UDO sperimentale che preveda un intervento educativo potenziato, accompagnato da un forte supporto di tipo psicologico.
- Alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno in coerenza con le sopra indicate previsioni del Dup 2025-2027:
 - con riguardo all'accoglienza MSNA, procedere alla dismissione della tipologia unica di accoglienza e all'introduzione di quattro distinte tipologie di Unità di Offerta sperimentali dedicate a Minori Stranieri Non Accompagnati:
 - "Pronta accoglienza MSNA 14-17 anni";
 - "Accoglienza e sostegno MSNA 14-17 anni";
 - "Alloggio semi-autonomia MSNA 16-17 anni";
 - "Alloggio per l'autonomia MSNA 17-20 anni";
 - con riguardo alle nuove tipologie di UDO sperimentali finalizzate all'autonomia, è opportuno procedere all'attivazione di tre nuove unità di offerta sociale a carattere sperimentale, concepite come strumenti flessibili e innovativi che, in relazione all'età, al grado di maturazione e alla fase di vita dei minori e dei loro genitori, consentano un accompagnamento più mirato verso l'autonomia:
 - "Alloggio per neomaggiorenni 18-20 anni";
 - "Comunità educativa adolescenti (14-17 anni)";
 - "Comunità Educativa per nuclei monogenitoriali";
 - con riguardo, infine, al bisogno emergente di accogliere minori vittime di maltrattamenti ed abusi, è opportuno procedere all'istituzione di una nuova unità di offerta sperimentale, attivabile dagli enti gestori che hanno già ottenuto apposito accreditamento regionale per

propri servizi di ambito sanitario (consultori, servizi di supporto psicologico e neuropsichiatrico) denominata:

- “Comunità con intervento educativo potenziato (0-17 anni)”.
- Sulla base delle considerazioni suesposte, la nuova offerta residenziale complessiva del Comune di Milano per l'accoglienza di minori avrà la seguente configurazione:
 - “Comunità educativa”, in conformità alla DGR 20943/2005 e al Decreto della Regione Lombardia n. 6317/2011;
 - “Comunità educativa genitore-figlio”, in conformità alla DGR 20943/2005, al Decreto della Regione Lombardia n. 6317/2011 e alla DGR 18 febbraio 2020 n. XI/2857;
 - “Comunità familiare”, in conformità alla DGR 20943/2005 e al Decreto della Regione Lombardia n. 6317/2011;
 - “Alloggio per l'Autonomia educativa”, in conformità alla DGR 20943/2005, al Decreto della Regione Lombardia n. 6317/2011 e alla DGR 18 febbraio 2020 n. XI/2857;
 - “Alloggio per l'Autonomia per genitore/figlio/i”, in conformità alla DGR 20943/2005, al Decreto della Regione Lombardia n. 6317/2011 e alla DGR 18 febbraio 2020 n. XI/2857;
 - Unità di offerta sperimentale “Pronta accoglienza MSNA 14-17 anni”;
 - Unità di offerta sperimentale “Accoglienza e sostegno MSNA 14-17 anni”;
 - Unità di offerta sperimentale “Alloggio semi-autonomia MSNA 16-17 anni”
 - Unità di offerta sperimentale “Alloggio per l'autonomia MSNA 17-20 anni”
 - Unità di offerta sperimentale “Alloggio per neomaggiorenni 18-20 anni”
 - Unità di offerta sperimentale “Comunità con intervento educativo potenziato (0-17 anni)”
 - Unità di offerta sperimentale “Comunità educativa adolescenti (14-17 anni)”
 - Unità di offerta sperimentale “Comunità Educativa per nuclei monogenitoriali”
- è necessario provvedere, mediante avviso pubblico aperto, alla raccolta di manifestazioni di interesse ad accreditarsi con il Comune di Milano relativamente alle seguenti tipologie di Unità di Offerta “Sperimentale”, sia ubicate nel territorio comunale, sia fuori dal territorio comunale, nonché fuori dal territorio regionale:
 - “Pronta accoglienza MSNA 14-17 anni”;
 - “Accoglienza e sostegno MSNA 14-17 anni”;
 - “Alloggio semi-autonomia MSNA 16-17 anni”;
 - “Alloggio per l'autonomia MSNA 17-20 anni”;
 - “Alloggio per neomaggiorenni 18-20 anni”;
 - “Comunità con intervento educativo potenziato (0-17 anni)”;
 - “Comunità educativa adolescenti (14-17 anni)”;
 - “Comunità Educativa per nuclei monogenitoriali”;
- Con riguardo alle tipologie di offerta residenziale già approvate con Deliberazione di Giunta Comunale 207/2022, l'Avviso pubblico aperto per l'aggiornamento del “Registro di Unità di Offerta residenziale per minori accreditate” situate sul territorio del comune di Milano è aperto e pubblicato sul sito del Comune di Milano;
- il “Registro delle Unità d'offerta residenziale per minori accreditate” costituisce un elenco aperto all'iscrizione degli operatori economici che possiedono i requisiti previsti, ed è possibile presentare istanza di accreditamento in qualsiasi momento dell'anno;
- il Registro è aggiornato periodicamente, prevedendo nuove iscrizioni, cancellazioni e/o variazioni e di tale aggiornamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Milano;
- i soggetti gestori delle Unità di Offerta inserite nel Registro si impegnano, con la sottoscrizione di apposito Patto di Accreditamento, a conservare tutti i requisiti organizzativi generali, gestionali e strutturali previsti dalla normativa e a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione che possa determinare la perdita di tali requisiti;
- con l'approssimarsi della scadenza di tutte le convenzioni per l'accoglienza di minori in strutture residenziali, è necessario provvedere, mediante avviso pubblico aperto, alla raccolta di manifestazioni di interesse a convenzionarsi con il Comune di Milano relativamente alle seguenti tipologie di Unità di Offerta, sia ubicate nel territorio comunale, sia fuori dal territorio comunale, nonché fuori dal territorio regionale:

- "Comunità Educativa";
- "Comunità Educativa genitore-figlio";
- "Comunità Familiare";
- "Alloggio per l'Autonomia educativa";
- "Alloggio per l'Autonomia per genitore-figlio/i";
- tale avviso dovrà indicare gli obblighi dei gestori delle Unità di offerta residenziale che deriveranno dal convenzionamento con il Comune di Milano e le rette che verranno applicate;
- potranno essere convenzionate con il Comune di Milano:
 - le Unità di Offerta situate nel territorio della Regione Lombardia accreditate dal Comune ove è ubicata l'unità di offerta;
 - le Unità di Offerta situate in Comuni di Regione Lombardia che non abbiano ancora attivato l'accREDITAMENTO, purché autorizzate al funzionamento per l'accoglienza residenziale di minori;
 - le Unità di Offerta aventi sede fuori dal territorio di Regione Lombardia che dimostrino di rispettare la relativa normativa regionale in materia;
- verrà quindi pubblicato sul sito Internet del Comune di Milano l'"Elenco delle Unità d'offerta residenziale per minori convenzionate"; si tratterà di un Elenco aperto all'iscrizione di nuove unità di offerta che possiedono i requisiti previsti, e sarà possibile in qualsiasi momento dell'anno presentare nuova istanza di convenzionamento;
- l'Elenco sarà aggiornato periodicamente, prevedendo nuove iscrizioni o cancellazioni e di tale aggiornamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Milano;

Ritenuto inoltre che:

- le convenzioni, così come i patti di accREDITAMENTO per le unità sperimentali, verranno stipulate nel rispetto delle seguenti linee di indirizzo:
 - una durata massima di tre anni dalla data di sottoscrizione, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori due anni;
 - previsione, tra gli altri, dei caratteri distintivi dell'accoglienza residenziale, delle modalità di esecuzione del servizio, degli interventi integrativi e delle spese straordinarie derivanti dall'attuazione dei progetti educativi;
 - previsione di modalità e tempistiche per l'attivazione di moduli educativi integrativi, concordati previamente con il Servizio sociale inviante finalizzati a garantire:
 - la pronta accoglienza di minori e/o nuclei, in casi di indifferibile urgenza e particolare criticità;
 - l'accoglienza di minori di età inferiore ai 2 anni compiuti;
 - un supporto alla genitorialità potenziato, in casi di compromessa capacità genitoriale;
 - previsione della possibilità per l'Ente gestore di attivare un progetto finalizzato temporaneo avente l'obiettivo di facilitare il passaggio all'autonomia di neomaggiorenni o nuclei in uscita dal percorso comunitario;
 - possibilità di revisione dei corrispettivi, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
 - previsione di modalità e tempistiche di monitoraggio periodico da parte dell'Amministrazione sulla qualità dei servizi in rapporto ai fabbisogni e verifiche del mantenimento dei requisiti e delle condizioni di accREDITAMENTO, stabilendo che, per i casi di inosservanza, l'Amministrazione si riserva la possibilità di adottare i provvedimenti necessari fino alla cancellazione dall'Elenco delle Unità di Offerta messe a disposizione per il convenzionamento, nonché alla revoca dell'accREDITAMENTO;
 - previsione dell'impegno, tra l'altro, del soggetto gestore dell'unità di offerta:
 - di adeguarsi ai sistemi informativi per la gestione del sistema, secondo le indicazioni che perverranno dall'Amministrazione, garantendone il costante e regolare aggiornamento;
 - di partecipare ai tavoli di lavoro eventualmente istituiti dall'Amministrazione;

- di effettuare il monitoraggio delle prestazioni secondo modalità indicate dall'Amministrazione;
- di adottare le rette definite dall'Amministrazione comunale con il presente atto e previste nell'Avviso;
- di motivare l'eventuale non accoglimento di una proposta di inserimento;

Considerato, infine , che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 207/2022 sono state approvate le rette di ingresso per le nuove Unità di Offerta inserite nel sistema di convenzionamento, con l'obiettivo di dare maggiore coerenza al complesso sistema di rette della residenzialità minori. Tali rette sono state aggiornate limitatamente alle unità di offerta degli Alloggi per l'autonomia e Comunità Educative che accolgono nuclei composti da genitori e bambini con la deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 25/5/2023;
- a seguito di successiva attività di analisi del mercato e del sistema italiano delle rette, come meglio dettagliata nella relazione tecnica, al fine di una armonizzazione ed equiparazione alle controprestazioni rese, si ritiene doveroso procedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a un'ulteriore attività di revisione complessiva delle rette attualmente corrisposte;
- tale revisione appare necessaria anche per l'adeguamento rispetto all'intervenuto rinnovo, nel 2024, del CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, relativo soprattutto all'aspetto retributivo. In particolare, tale rinnovo ha previsto un adeguamento delle retribuzioni nel 2024 per il 2023 dell'8,66%, nel 2025 per il 2024 del 6% ed infine, dal 1° dicembre del 2025 del 15,18%;
- verificato che nel periodo da luglio 2022 ad aprile 2025 l'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, senza i tabacchi, risulta essere pari a 1,080;
- la suddetta revisione, altresì, risulta indispensabile al fine dell'introduzione, da parte della Direzione Welfare e Salute, di un sistema di monitoraggio costante della qualità di tutti i servizi offerti dalla Direzione, inclusi quelli afferenti alla residenzialità per minori;
- tale attività di revisione complessiva delle rette da applicare a ciascuna tipologia di Unità di Offerta per il convenzionamento è stata svolta sulla base delle considerazioni su esposte e meglio articolate nella Relazione Tecnica parte integrante del presente provvedimento, ed ha delineato un nuovo sistema delle rette **massime** da applicare, qui di seguito sintetizzato, salvo cifre inferiori previste dalle carte dei servizi degli enti gestori:

| | |
|--|----------|
| Comunità Educative (minori soli) - DGR 20943/2005 | 124,00 € |
| Comunità Educative genitore figli (diade) - DGR 2857/2020 | 174,00 € |
| Comunità Familiari - DGR 20943/2005 | 70,00 € |
| Alloggi per l'Autonomia di tipo educativo (18-25) - DGR 20943/2005 e DGR 2857/2020 | 80,00 € |
| Alloggi per l'Autonomia di tipo educativo (17enni) - DGR 20943/2005 e DGR 2857/2020 | 80,00 € |
| Alloggi per l'Autonomia "percorsi semiautonomia in contesto protetto" (diade) - DGR 20943/2005 e DGR 2857/2020 | 110,00 € |
| Alloggi per l'Autonomia "percorsi di avvio all'autonomia" (diade) - DGR 20943/2005 e DGR 2857/2020 | 93,00 € |

| Unità di Offerta Sperimentale | |
|-------------------------------|----------|
| Pronta accoglienza MSNA 14/17 | 105,00 € |

| | |
|---|----------|
| Accoglienza e sostegno MSNA 14/17 | 95,00 € |
| Alloggio semi-autonomia MSNA 16/17 | 93,00 € |
| Alloggio per l'autonomia MSNA 17/20 | 75,00 € |
| Alloggio per neomaggiorenni 18/20 | 48,00 € |
| Comunità con intervento educativo potenziato 0/17 | 138,00 € |
| Comunità educativa per adolescent 14/17 | 120,00 € |
| Comunità educativa per nuclei monogenitoriali | 164,00 € |

- nelle ipotesi di accoglienza di nuclei genitore/bambino-i, alla retta base riferita alla diade, si applicherà, per ogni ulteriore figlio oltre il primo, una quota integrativa pari a:
 - 90 euro per la Comunità Educativa Genitore figlio/i;
 - 50 euro per la tipologia Alloggi per l'Autonomia "percorsi semiautonomia in contesto protetto";
 - 40 euro per le altre tipologie di Alloggi per l'Autonomia;
- per i giovani inseriti in Alloggi per l'Autonomia o nell'ambito delle Unità di offerta sperimentali, se percettori di reddito, nel Progetto Educativo personalizzato potrà essere prevista l'eventuale compartecipazione alle spese;
- per le Unità di Offerta che utilizzano strutture messe a disposizione gratuitamente dal Comune di Milano, sarà calcolata una riduzione della retta del 7% a fronte delle ridotte spese immobiliari e di gestione;
- per le Unità di Offerta che utilizzano strutture messe a disposizione con canone agevolato dal Comune di Milano, sarà calcolata una riduzione della retta del 5% a fronte delle ridotte spese immobiliari e di gestione;

Precisato che:

- in questo percorso di adeguamento delle rette è stato coinvolto il Tavolo dei rappresentanti del Forum del Terzo Settore nel corso di diversi incontri di approfondimento dei temi oggetto del presente provvedimento, che hanno avuto luogo in più sedute a partire da luglio 2024;

Rilevato che:

- in considerazione di quanto previsto dalle diverse normative regionali e con riferimento alla media delle rette applicate nelle singole Regioni, si rende opportuno riparametrare la retta massima che verrà riconosciuta per l'accoglienza di minori soli in strutture collocate fuori da Regione Lombardia, secondo la tabella sottostante desunta dalle indicazioni delle singole regioni o dalla media delle rette vigenti, che verrà utilizzata anche per il calcolo proporzionale di eventuali collocamenti in strutture per genitori e figli oppure in appartamenti per l'autonomia:

| | |
|-----------------------|----------|
| ABRUZZO | € 93,00 |
| BASILICATA | € 93,00 |
| BOLZANO | € 124,00 |
| CALABRIA | € 86,00 |
| CAMPANIA | € 100,00 |
| EMILIA ROMAGNA | € 124,00 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | € 93,00 |
| LAZIO | € 100,00 |
| LIGURIA | € 115,00 |
| MARCHE | € 120,00 |

| | |
|---------------|----------|
| MOLISE | € 93,00 |
| PIEMONTE | € 104,00 |
| PUGLIA | € 93,00 |
| SARDEGNA | € 117,00 |
| SICILIA | € 94,00 |
| TOSCANA | € 124,00 |
| TRENTO | € 124,00 |
| UMBRIA | € 110,00 |
| VALLE D'AOSTA | € 104,00 |
| VENETO | € 124,00 |

Precisato che:

- in considerazione della particolare tipologia di utenza, nonché delle motivazioni di inserimento del minore in UDO (in esecuzione di un decreto del Tribunale dei Minori o minori stranieri non accompagnati o appartenenti a nuclei di estrema fragilità socio-economica), si ritiene di non prevedere alcuna compartecipazione a carico dei nuclei familiari di origine dei minori;
- ai sensi della L.R. 34/2004 e della LR 3/2008, nel caso in cui uno dei genitori di minori collocati non sia residente (o dimorante in assenza di residenza) nel comune di Milano, la retta verrà sostenuta in compartecipazione al 50% con il comune di residenza del genitore; nel caso di collocamento di un genitore con minore/i, l'Amministrazione riconoscerà il 100% della retta prevista per il genitore soltanto se lo stesso è residente (o dimorante in assenza di residenza) a Milano.

Ritenuto, altresì, che:

- negli ultimi anni, nel territorio della città di Milano il bisogno di inserimenti di minori, nuclei con minori e MSNA in strutture residenziali è progressivamente aumentato, anche a causa dei fenomeni migratori verso il nostro Paese richiedendo, in conseguenza, un necessario incremento dell'offerta di accoglienza;
- siffatta circostanza è suscettibile di produrre particolari situazioni in cui il numero delle Unità di Offerta convenzionate con il Comune di Milano potrebbe rivelarsi insufficiente a soddisfare la domanda di residenzialità per minori, facendo sorgere, in tal modo, la necessità di reperire disponibilità ulteriore di posti di accoglienza presso altre strutture residenziali;
- nei suddetti casi di saturazione, per il superiore interesse di tutela del minore, nucleo con minori e/o MSNA che necessitino di un collocamento immediato, l'Amministrazione Comunale in via del tutto occasionale ed eccezionale e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per i servizi di residenzialità minori, potrà rivolgersi anche a strutture non convenzionate con il Comune di Milano, ma autorizzate al funzionamento per l'accoglienza residenziale per minori, che si rendano disponibili a soddisfare le esigenze ulteriori di accoglienza. Le strutture saranno individuate da parte dell'Unità Milano Welfare Territoriale nell'ambito dell'Anagrafe Regionale delle Strutture Sociali di Regione Lombardia (AFAM), o tra le strutture autorizzate da altre regioni, garantendo il rispetto dei principi di rotazione, trasparenza ed economicità, ove compatibili con le superiori esigenze dei soggetti da inserire e delle indicazioni dell'Autorità giudiziaria;

Attesa:

- la necessità di avviare con urgenza la procedura per il nuovo accreditamento e convenzionamento delle Unità di Offerta rivolte ai minori, per tutti i motivi sopra esposti e al fine di assicurare da parte del Comune di Milano la continuità del servizio residenziali rivolti a minori, nuclei con minori e Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) per tutta la durata del bisogno di residenzialità e l'appropriatezza della relativa offerta residenziale, si ritiene opportuno proporre di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

Visti:

- gli artt. 48, 49, 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

- l'art. 43 dello Statuto del Comune di Milano;
la legge 8 novembre 2000, n. 328;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *"Codice del Terzo Settore"*;
- il D.P.C.M. n. 308 del 21 maggio 2001;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72;
- la Legge Regionale n. 34 del 2004;
- la Legge Regionale n. 3 del 2008;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 20762/2005;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 20943/2005;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 7437/2008;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2857/2020;
- il Decreto dirigenziale nr. 1254 del 15.02.2010 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;
- il Decreto dirigenziale n. 6317 del 11/07/2011 della Direzione Generale Famiglia Conciliazione Integrazione e Solidarietà Sociale della regione Lombardia;
- il vigente *"Regolamento per gli Interventi e Servizi Sociali del Comune di Milano"* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 6/2/2006 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/2/2006;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 21.10.21 avente ad oggetto *"Approvazione delle Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato"*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 17.12.2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 16.01.2025 avente ad oggetto *"Approvazione del Piano degli Obiettivi 2025 - 2027 e del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027"*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 25.02.2022;
- la deliberazione di giunta comunale nr. 745 del 25.05.2023;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di approvare le linee di indirizzo per la revisione del sistema delle rette e per la stipula delle nuove convenzioni, nell'ambito del sistema di accreditamento e convenzionamento per l'accoglienza residenziale di minori e nuclei già approvato con deliberazione di Giunta Comunale 207/2022 così come modificata dalla successiva deliberazione di Giunta Comunale 745/2023, come definite in premessa e nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento quale parte integrante (All. 1) e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di approvare le linee di indirizzo per la sperimentazione di nuove unità di offerta sociali, come definite nella scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante (All. 2);
3. di dare atto che la spesa annua derivante dall'attuazione degli interventi indicati nella presente proposta troverà copertura nell'ambito e nei limiti degli stanziamenti di Bilancio dell'Area Residenzialità;
4. di dare atto che il Direttore dell'Area Residenzialità adotterà tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;
5. di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Approvazione delle linee di indirizzo per la revisione del sistema delle rette, nell'ambito del sistema di accreditamento e convenzionamento per l'accoglienza residenziale di minori e nuclei già approvato con deliberazione di Giunta Comunale 207/2022 così come modificata dalla successiva deliberazione di Giunta Comunale 745/2023 e conseguente stipula delle nuove convenzioni con enti gestori di Unità di Offerta residenziale per minori della Rete Sociale di Regione Lombardia e di altre regioni. Approvazione delle linee di indirizzo per la sperimentazione di nuove unità di offerta sociali.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Numero proposta: 869 / 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DI AREA RESIDENZIALITA'

Guido Gandino

Firmato digitalmente da Guido Gandino

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Approvazione delle linee di indirizzo per la revisione del sistema delle rette, nell'ambito del sistema di accreditamento e convenzionamento per l'accoglienza residenziale di minori e nuclei già approvato con deliberazione di Giunta Comunale 207/2022 così come modificata dalla successiva deliberazione di Giunta Comunale 745/2023 e conseguente stipula delle nuove convenzioni con enti gestori di Unità di Offerta residenziale per minori della Rete Sociale di Regione Lombardia e di altre regioni. Approvazione delle linee di indirizzo per la sperimentazione di nuove unità di offerta sociali.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Numero proposta: 869 / 2025

Direzione Bilancio e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

parere favorevole, con l'avvertenza che la spesa dovrà essere compatibile con le risorse assegnate all'area per la categoria di soggetti fragili individuati dalla deliberazione

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da Giuseppe Barbalace

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Approvazione delle linee di indirizzo per la revisione del sistema delle rette, nell'ambito del sistema di accreditamento e convenzionamento per l'accoglienza residenziale di minori e nuclei già approvato con deliberazione di Giunta Comunale 207/2022 così come modificata dalla successiva deliberazione di Giunta Comunale 745/2023 e conseguente stipula delle nuove convenzioni con enti gestori di Unità di Offerta residenziale per minori della Rete Sociale di Regione Lombardia e di altre regioni. Approvazione delle linee di indirizzo per la sperimentazione di nuove unità di offerta sociali.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA RIFLESSI CONTABILI

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Numero proposta: 869 / 2025

Segreteria Generale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Ai sensi Art.2- comma 1 - Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Direttore dell'Area Residenzialità;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria " favorevole, con l'avvertenza che la spesa dovrà essere compatibile con le risorse assegnate all'area per la categoria di soggetti fragili individuati dalla deliberazione";

esprime

PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE

con l'avvertenza di cui al sopra citato parere di regolarità contabile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da Antonio Sebastiano Purcaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 812 DEL 03/07/2025

Si dichiara che sono parte integrante della presente deliberazione gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati e pubblicati come file separati dal testo della deliberazione sopra riportato:

1. DELG-812-2025-All_1-All_1_Relazione_tecnica_signed.pdf



2. DELG-812-2025-All_2-All_2_Schede_sperimentali_signed.pdf



Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Giuseppe Sala
Firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Antonio Sebastiano Purcaro
Firmato digitalmente

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la deliberazione